



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 416 del 18/08/2023

OGGETTO : occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di pubblici esercizi operanti su Via Piave, ovvero di parte della sede stradale la destro del senso unico di marcia destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Kennedy (civico 99) in avanti fino al civico 97, e nel tratto compreso tra l'intersezione con via Salerno (civico n.51) in avanti fino all'intersezione con via Duca San Felice (Civico n.29) - Provvedimenti.

L'anno duemilaventitre il giorno DICIOOTTO del mese di AGOSTO alle ore 10,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di pubblici esercizi operanti su Via Piave, ovvero di parte della sede stradale la destro del senso unico di marcia destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Kennedy (civico 99) in avanti fino al civico 97, e nel tratto compreso tra l'intersezione con via Salerno (civico n.51) in avanti fino all'intersezione con via Duca San Felice (Civico n.29) - Provvedimenti.

Premesso:

- **Che**, il Comune di Agropoli (Salerno), con delibera di Giunta Comunale ha proceduto alla delimitazione dei centri abitati, così come disposto dall'art. 4 del "Codice della Strada", approvato con D. Lgs. n. 285 del 30-04-1992 e dall'art. 5 del relativo "Regolamento di attuazione ed esecuzione al codice della strada", approvato con D.P.R. 495 del 16-12-1992 e ss.mm.ii.;
- **Che**, sono pervenute al Sindaco numerose richieste di occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di pubblici esercizi operanti su Via Piave, ovvero di parte della sede stradale la sinistro del senso unico destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Salerno (civico n.51) in avanti fino all'intersezione con via Duca San Felice (Civico n.29).
- **Che**, per occupazione temporanea del suolo pubblico si intende qualsiasi occupazione, limitata nel tempo, tendente a sottrarre all'uso della collettività spazi adibiti all'uso pubblico. Sono da considerarsi ad uso pubblico:
 - a) Le aree appartenenti al demanio o ad ente pubblico, come le strade, le piazze ed i giardini pubblici;
 - b) Le opere realizzate su suolo privato descritte negli atti di autorizzazione a costruire o nello strumento urbanistico vigente come aperte all'uso pubblico, come gallerie commerciali aperte, marciapiedi o parcheggi aperti ricadenti su area privata;
 - c) Le aree soggette ad uso pubblico in virtù di convenzioni ed atti notarili;
 - d) Le aree sulle quale si esercita nei modi previsti dalle vigenti norme la servitù di pubblico passaggio.
 - e) Sono temporanee tutte le occupazioni di durata inferiore ad un anno.
- **Che**, chiunque intenda effettuare l'occupazione temporanea del suolo ad uso pubblico, nonché degli spazi a questo sovrastanti o sottostanti, deve preventivamente ottenere l'apposita Autorizzazione prevista dalle norme del Codice della Strada. L'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è un atto che validità limitata nel tempo ed implica il pagamento di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico determinata in base alla superficie ed al periodo di occupazione. In caso di mancato pagamento della tassa l'Autorizzazione non ha alcuna validità. L'Autorizzazione è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo

nulla osta dell'Ente proprietario se diverso dal Comune. Il Comune è l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione anche per le strade private aperte al pubblico transito. L'Autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico è obbligatoria per:

- a) *Installazione di ponteggi, depositi di materiali, delimitazioni di aree per effettuare manutenzioni di murature e recinzioni;*
 - b) *Collocazione di scale aeree, montacarichi e gru con stabilizzatori che interessano la sede stradale o i giardini pubblici;*
 - c) *Delimitazione di aree per potature di siepi ed alberi;*
 - d) *Banchi per la raccolta di firme, petizioni, gazebi;*
 - e) *Collocazione di strutture commerciali mobili come banchi di ambulanti o stand;*
 - f) *Dehoras, tavolini, sedie, e simili;*
 - g) *Manifestazioni, spettacoli, esercizio di mestiere girovago come suonatore, funambolo, saltimbanco.*
- **Che**, ad eccezione delle occupazioni per l'effettuazione di lavori non possono essere autorizzate occupazioni temporanee sulle strade *ricadenti fuori dei centri abitati*, sulle Autostrade, sulle strade extraurbane principali e secondarie, sulle strade urbane di scorrimento.
- **Che**, l'autorizzazione può essere richiesta dal committente l'occupazione o dal legale rappresentante o titolare della ditta che effettua l'occupazione. Per occupazioni eseguite da condomini l'Autorizzazione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
- Per compilare procedere occorre conoscere:
- a) *Le generalità complete del richiedente;*
 - b) *Il numero di codice fiscale del richiedente;*
 - c) *Il nominativo e la sede della Ditta che effettua l'occupazione;*
 - d) *Il tipo di occupazione (ad esempio con ponteggi, scala aerea, deposito di cantiere, struttura commerciale, ecc.);*
 - e) *L'esatto indirizzo con eventuale numero civico del luogo oggetto dell'occupazione. In assenza specificare la distanza in metri lineari e la direzione dall'ultima intersezione di riferimento;*
 - f) *La lunghezza e larghezza esatta in metri lineari dell'area oggetto dell'occupazione comprensiva delle eventuali recinzioni;*
 - g) *Il periodo di occupazione;*
 - h) *Gli estremi dell'eventuale Licenza, Concessione, Autorizzazione o S.C.I.A. edilizia riferita all'occupazione da eseguire;*
- **Che**, alla richiesta devono essere allegati:
- a) *La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;*
 - b) *Un estratto da aereofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:2000, con indicazione in colore rosso delle aree soggette all'occupazione;*
 - c) *Per le occupazioni da eseguire su tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta dell'ente proprietario della strada;*
 - d) *Per le occupazioni da eseguire su suolo di proprietà privata soggetto ad uso pubblico, il consenso formale del proprietario dell'area.*
 - e) *Il richiedente l'Autorizzazione per l'occupazione deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.*
- **Che**, per occupazioni particolarmente rumorose, e quindi fonte di inquinamento acustico, occorre ottenere una apposita deroga ai limiti del rumore ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica.

- **Che**, per le occupazioni con sagre, feste, lotterie, mercatini, preparazioni e somministrazioni di alimenti o bevande, gare sportive e manifestazioni varie occorre avviare ulteriori procedimenti amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto della vigente normativa in materia di pubblico spettacolo, alimenti, sicurezza, igiene, tutela dell'ambiente, ecc...
- **Che**, le autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico possono essere prorogate previa richiesta da far pervenire, almeno 5 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, non in bollo e con firma in originale, al Protocollo Generale del Comune.

Preso atto di stabilire la necessità:

- **Che**, le occupazioni temporanee del suolo pubblico devono essere eseguite con la massima cura, adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza pubblica ed in particolare della circolazione veicolare e pedonale. Devono pertanto essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) *Per i lavori edili collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito veicolare o pedonale.*
 - b) *Per ponteggi o depositi di materiali edili collocare barriere, parapetti e recinzioni sui lati del cantiere ove transitano i pedoni.*
 - c) *Nei centri abitati l'occupazione dei marciapiedi di larghezza uguale o superiore a 4 metri deve essere effettuata fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml. 1,50, per tratti di lunghezza superiore a 10 metri, ed una larghezza non inferiore a ml. 0,90 per tratti di lunghezza uguale od inferiore a 10 metri.*
 - d) *Le occupazioni non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come definiti dall'art. 18 comma 2° del Codice della Strada.*
 - e) *Qualora occorra consentire il transito dei pedoni al di sotto di ponteggi, tende o gazebi, occorre realizzare un'altezza utile non inferiore a ml. 2,20.*
 - f) *Proteggere e segnalare adeguatamente tutti gli elementi in aggetto sulle aree aperte al transito pedonale (ad esempio i giunti dei ponteggi).*
 - g) *Nei cantieri edili adottare opportuni accorgimenti affinché i mezzi utilizzati non imbrattino la sede stradale.*
 - h) *Nelle occupazioni con alberi di natale, aerostati, elementi pubblicitari di altezza superiore a ml. 2,0 e similari, ancorare l'elemento con tiranti e transennare l'area per una distanza dall'elemento non inferiore a quella interessata dall'eventuale sua caduta.*
 - i) *Nelle occupazioni con banchi per attività commerciali o gazebi collocare le tende a non meno di ml. 0,30 di distanza dalle corsie di scorrimento del traffico veicolare.*
 - j) *Le occupazioni soprastanti la carreggiata stradale, come ad esempio i ponteggi in aggetto, dovranno essere realizzate garantendo una altezza minima dal suolo non inferiore a ml. 5,10.*

- k) *I punti di illuminazione, i generatori e le relative linee elettriche provvisorie dovranno essere installate e mantenute nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti.*
- l) *Rimuovere al termine dei lavori tutti gli ostacoli, i depositi ed i detriti che si trovano sulla sede stradale.*
- m) *Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere preventivamente stipulata dal titolare dell'Autorizzazione una polizza fidejussoria pari ad €. 500,00 al metro quadro occupato.*
- n) *Al momento della richiesta di Autorizzazione, unitamente alla documentazione di dimostrazione della stipula della suddetta polizza, dovranno essere prodotte alcune fotografie della zona oggetto dell'occupazione così da poter confrontare lo stato dei luoghi ad occupazione ultimata.*

Preso atto altresì

- **Che**, chiunque occupa temporaneamente la sede stradale *deve sempre adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.*
- **Che**, nel caso di occupazioni che interessano la carreggiata stradale occorre attenersi alle stesse prescrizioni impartite dalle normative vigenti in materia di manomissioni del suolo pubblico collocando la segnaletica stradale come prevista per l'esecuzione delle alterazioni stradali. Ad integrazione della suddetta segnaletica occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) *I ponteggi e le recinzioni delle occupazioni lungo le strade devono riportare sulle testate, in orario notturno ed in ogni caso di scarsa visibilità, le apposite lanterne con luce rossa fissa. Sono vietati i dispositivi a fiamma libera.*
 - b) *Le persone addette al montaggio dei ponteggi od al posizionamento della segnaletica o delle transenne ricadenti sulla sede stradale devono indossare gli appositi indumenti conformi al D.M. 9 giugno 1995 od alla normativa UNI EN 471, fluorescenti di colore arancio, giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco od argento.*
 - c) *Ottenere preventivamente l'apposita Ordinanza di istituzione del divieto di sosta con la rimozione dei veicoli per le occupazioni che interessano aree di sosta o di parcheggio. La segnaletica di divieto di sosta dovrà essere collocata a cura e spese del richiedente almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento.*
 - d) *Collocare la segnaletica di divieto di transito e di deviazione di itinerario, ottenendo preventivamente l'apposita Ordinanza, qualora rimanga una larghezza utile di carreggiata inferiore a ml. 2,75 nei centri abitati ed inferiore a ml. 3,25 fuori dei centri abitati.*

Visto

- Gli articoli 20, 21, 25, 38 commi 7-8-13, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
- Gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";

- Il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;

Ritenuto

- **Che**, l'articolo 20 del Codice della Strada testualmente recita:
 - a) *Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;*
 - b) *sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.*
 - c) *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.*

- **Che**, l'articolo 20 del Codice della Strada testualmente recita:
 - a) *Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.*
 - b) *Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.*
 - c) *Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.*
 - d) *Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.*
 - e) *Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.*

- **Che**, l'articolo 26 del Codice della Strada testualmente recita

- a) *Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle relative convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.*
 - b) *Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformita' alle relative convenzioni.*
 - c) *Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e' di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.*
- **Che**, il Vigente Regolamento Comunale “Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto (DEHORS)” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.52 del 29/05/2023 consente la concessione per l’occupazione di parte della sede stradale destinata alla sosta dei veicoli, per un massimo di due stalli per ogni *attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigiane di alimentari*, con strutture amovibili a condizione che non vi siano motivi ostativi di altra natura;

Considerato

- **Che**, per riattivare il sistema del commercio su strada, è necessario incrementare gli spazi a disposizione, anche pedonali, per permettere lo sviluppo all’esterno di attività commerciali e di somministrazione e adattare le infrastrutture, gli spazi urbani e i servizi aperti al pubblico favorendo un uso diverso dello spazio pubblico.
- **Che**, in relazione al processo autorizzatorio di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane e strutture, connessi all’esercizio dell’attività di somministrazione di cibi e bevande e di altre attività commerciali, con lo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti previsti dalle attuali normative, bisogna porre in essere utili e idonee iniziative che siano da incentivo e sostegno alla ripresa immediata delle attività produttive nella piena sicurezza per operatori e i clienti che riguardino sia gli ampliamenti di carattere temporaneo dell’occupazione suolo esistente, sia l’occupazione ex-novo con carattere temporaneo (anche per attività per cui non era prevista la possibilità di occupazione all’esterno) che interessino *le aree a verdi, i marciapiedi ed aree pedonali, e le aree per la circolazione e la sosta dei veicoli*;
- **Che**, il presente deliberato riguarda le *attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigiane di alimentari*, al fine di consentire l’ampliamento degli spazi di posizionamento di detti arredi ovvero l’occupazione del suolo pubblico su Via Piave (*Zona 3 del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto (DEHORS)*), ovvero di parte della sede stradale destinata alla sosta dei veicoli a pagamento, lato destro del senso unico, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Kennedy (civico 99) in avanti fino al civico 97, e nel tratto compreso tra l’intersezione con via Salerno (civico n.51) in avanti fino all’intersezione con via Duca San Felice (Civico n.29);
- **Che**, come ogni intervento su un tratto stradale deve essere progettato e contestualizzato all’interno della intera rete e del sistema di appartenenza.

Ritenuto

- Dover adottare il presente deliberato per le finalità innanzi citate;

Rilevato

- **Che** vi è la necessità di intervenire, fornendo apposito *atto di indirizzo*, al fine di poter consentire l'occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di pubblici esercizi operanti su Via Piave, ovvero di parte della sede stradale la sinistro del senso unico destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, nel tratto compreso nel tratto compreso tra l'intersezione con via Kennedy (civico 99) in avanti fino al civico 97, e nel tratto compreso tra l'intersezione con via Salerno (civico n.51) in avanti fino all'intersezione con via Duca San Felice (Civico n.29);
- **Visto** il vigente codice della strada
- **Visto** l'art. 48 D. Las. n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. nr. 267/2000;
- **Visto** l'art. 7 del D.L.gs. nr. 285/1992;
- **Visto** il Vigente Statuto Comunale;
- **Visto** il Vigente Regolamento Comunale "*Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto (DEHORS)*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.52 del 29/05/2023;

Ritenuto

- Di dover provvedere a porre in essere ogni utile adempimento finalizzato alla tutela degli utenti stradali e l'esecuzione dei lavori atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della cittadinanza per il miglioramento delle condizioni della sicurezza per l'utenza in ambito urbano interessato dalle occupazioni del suolo pubblico;
- Di dover dare indicazioni in termini di messa in sicurezza in ordine delle occupazioni del suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigiane di alimentari, operanti su Via Piave, ovvero di parte della sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, la destro del senso unico destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Kennedy (civico 99) in avanti fino al civico 97, e nel tratto compreso tra l'intersezione con via Salerno (civico n.51) in avanti fino all'intersezione con via Duca San Felice (Civico n.29);

PROPOSTA DI DELIBERA

- La premessa, che qui s'intende integralmente richiamata, costituisce parte integrante del presente deliberato;
- Di autorizzare l'occupazione del suolo pubblico, ovvero la parte della carreggiata stradale attualmente adibita a sosta a pagamento dei veicoli (strisce blu), da parte di titolari di pubblici esercizi che ne facciano richiesta, operanti su Via Piave, ovvero di parte della sede stradale destinata alle sosta a pagamento, lato destro del senso unico di marcia, destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Kennedy

(civico 99) in avanti fino al civico 97, e nel tratto compreso tra l'intersezione con via Salerno (civico n.51) in avanti fino all'intersezione con via Duca San Felice (Civico n.29);

- Di stabilire che, le aree destinate all'occupazione siano fatte oggetto di idonei interventi strutturali sufficienti a garantire i requisiti di sicurezza dai veicoli circolanti su strada per le persone che vi stazionano;
- Di stabilire il limite di velocità a 30 Km/h sull'intero tratto stradale di Via Piave;
- Di stabilire altresì, il limite di velocità a 30 Km/h, sulle strade; via Alcide De Gasperi, Via Risorgimento, Lungomare San Marco, Via Pio X, Viale Europa nonché, SU TUTTI i tratti di strada che attraversano i centri urbani.
- Di stabilire che, per la specifica finalità del presente deliberato, su Via Piave, siano installati dei passaggi pedonali rialzati in numero sufficiente per garantire la sicurezza del tratto della strada in generale e, in particolare, il tratto compreso tra l'intersezione con via nel tratto compreso tra l'intersezione con via Kennedy (civico 99) in avanti fino al civico 97, e nel tratto compreso tra l'intersezione con via Salerno (civico n.51) in avanti fino all'intersezione con via Duca San Felice (Civico n.29).
- Di dare indirizzo al Responsabile dell'area LL.PP e Manutenzioni, affinché vengano predisposti gli adempimenti per la messa in sicurezza delle aree oggetto di occupazione con idonei accorgimenti strutturali;
- Di demandare al responsabile della polizia locale l'adozione di tutti gli atti consequenziali sia per l'acquisto che per l'installazione dei passaggi pedonali rialzati e della segnaletica stradale occorrente;
- Di demandare al responsabile dello S.U.A.P gli adempimenti di competenza relativi alla concessione del suolo pubblico a seguito di regolare istanza della parte e relativa istruttoria amministrativa e di regolarità tributaria;
- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, co. 4, del D. Lgs.n.267/2000.

Il proponente
Il Sindaco

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ,
ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 01.09.23

IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 01.09.23

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo